

All. 4)



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
DI N. 1 TRATTORE DT TRA I 125 E 135CV**

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e importo della fornitura**
- Art. 2 - Caratteristiche del trattore da fornire**
- Art. 3 - Dotazioni generali**
- Art. 4 - Provenienza trattore**
- Art. 5 - Produzione trattore**
- Art. 6 - Consegna trattore nuovo**
- Art. 7 – Garanzie sulla fornitura**
- Art. 8 – Penalità**
- Art. 9 - Garanzia fidejussoria**
- Art. 10 - Invariabilità dei prezzi contrattuali**
- Art. 11 – Collaudo della fornitura**
- Art. 12 - Risoluzione**
- Art. 13 - Pagamento**
- Art. 14 - Divieto di cessione di contratto e subappalto**
- Art. 15 - Spese**
- Art. 16 - Foro competente**
- Art. 17 - Trattamento dati**
- Art. 18 - Rinvio**

Art. 1 - Oggetto e importo della fornitura.

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di n. 1 trattore DT tra 125-135cv, da destinare all'Azienda Pilota Dimostrativa "Diana" di Mogliano V.to (TV), avente le caratteristiche dettagliatamente descritte nel successivo articolo 2), per un importo a base d'asta di Euro 80.000,00= Iva compresa;

Art. 2 – Caratteristiche del trattore da fornire.

Dovrà essere fornito n. 1 trattore, di nuova produzione e immatricolato successivamente alla data di aggiudicazione della gara. Il trattore fornito dovrà possedere le caratteristiche minime di seguito indicate:

Descrizione caratteristiche	Richieste
Livello emissioni min.	Tier 3
Cilindrata	> 6000 cc
Cilindri	6
Massa a vuoto	> 5000 kg
Passo	> 2,60 mt
Potenza nominale pura	125-135 cv
Potenza massima	almeno 10% più della nominale
Aspirazione	Turbo
Trazione	4 RM
Raffreddamento	A liquido
Trasmissione	Power scift con minimo 4 marce s.c. o Variaz. Continua
Presa di potenza	540 - 1000 giri/min
Sollevatore	Controllo elettronico e attacchi rapidi
Distributori idraulici	4 posteriori a doppio effetto
Gancio traino	Omologato per circolaz. stradale e traino fino a 20 t
Zavorre anteriori	Monoblocco (carico massimo possibile)
Frenatura rimorchio	Sist. pneumatico, omologato, tipo europeo
Cabina	Ammortizzata e con aria condizionata
Sedile	Pneumatico
Pneumatici	Ant. 540 Post. 650 con bassa pressione d'esercizio
Sistema guida parallela	Assistita o semi automatica con sistema RTK
Gestione operatrici con codifica Iso Bus	Presente

Art. 3 – Dotazioni generali

Il trattore dovrà essere dotato dei seguenti accessori:

- triangolo – omologazione europea
- cassetta di pronto soccorso
- set lampade di scorta completo
- giubbotto retroriflettente.

Art. 4 – Provenienza trattore

1. Il trattore fornito dovrà provenire direttamente dalla rete ufficiale di commercializzazione del produttore dello stesso.
2. Il trattore fornito dovrà essere in regola con la legislazione italiana e comunitaria sull'immatricolazione e la circolazione su strada.
3. Il trattore fornito dovrà essere di nuova produzione e immatricolato successivamente alla data di aggiudicazione della gara.

Art. 5 – Produzione trattore

1. Il trattore proposto, all'atto di presentazione dell'offerta, dovrà risultare ancora in produzione presso la casa costruttrice.
2. Il trattore proposto deve essere individuabile nei listini prezzi dei mezzi agricoli nuovi riportati sulle riviste specializzate del settore agricolo edite successivamente al mese di Giugno 2011.

Art. 6 - Consegna trattore

La consegna del mezzo dovrà essere effettuata a totale cura e spese della ditta aggiudicataria presso l'Azienda Pilota Dimostrativa "Diana" di Mogliano V.to (TV) – Via Altinia 14, entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento dell'ordinazione.

Art. 7 – Garanzie sulla fornitura

La ditta fornitrice dovrà garantire il trattore consegnato da tutti i guasti e gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di ventiquattro mesi dalla data di effettiva consegna. La ditta pertanto è obbligata ad eliminare a proprie spese, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'Azienda, tutti i guasti e i difetti, manifestati durante tale periodo dal mezzo fornito.

Qualora, trascorso il termine citato, la ditta non abbia provveduto ad eliminare i difetti rilevati, l'Azienda si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese i lavori necessari per eliminarli addebitandone l'importo alla ditta aggiudicataria.

L'Azienda resta esonerata da ogni responsabilità relativa agli obblighi derivanti all'aggiudicatario da leggi e regolamenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali.

Art. 8 – Penalità

Le inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato comportano l'applicazione delle seguenti penalità, previa contestazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.:

- a) nel caso di ritardo della consegna, la penalità dell'1% per ogni decade maturata di ritardo, calcolata sull'ammontare del prezzo offerto. Ove il ritardo superi i sessanta giorni dalla data di scadenza dell'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione versata;
- b) nel caso in cui il mezzo fornito sia privo delle dotazioni di cui dall'art. 3 del presente capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà, se la ditta aggiudicataria non provvede entro 10 (dieci) giorni a fornire il materiale mancante, di procedere direttamente all'acquisto addebitando, mediante trattenuta sui pagamenti, l'intera spesa da effettuare, comminando altresì una penale di Euro 25,00 per ogni articolo mancante.

Art. 9 – Garanzia fidejussoria

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei danni derivati da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime, nonché dell'applicazione delle penali, l'Appaltatore deve prestare, nei modi stabiliti dal disciplinare di gara, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, una garanzia fidejussoria per il 10% dell'importo del contratto. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare, entro 15 giorni dall'avvenuta escussione, la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Invariabilità del prezzo contrattuale.

Il corrispettivo di aggiudicazione dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Art. 11 – Collaudo della fornitura.

- 1) L'Azienda procede al collaudo del trattore consegnato subito dopo la sua consegna.

Il collaudo ha lo scopo di constatare che il mezzo consegnato presenti tutte le caratteristiche richieste dall'Azienda e dichiarate dalla ditta sulla scorta della documentazione fornita. Ove le conclusioni fossero negative, il mezzo verrà rifiutato.

2) La ditta avrà l'obbligo di ritirare immediatamente il trattore rifiutato e di sostituirlo con altro idoneo, ovvero di provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate a proprie cura e spese entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta effettuata anche a mezzo fax.

Si rammenta che la consegna di trattore non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, non costituisce interruzione dei termini di consegna, pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protragano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle penalità previste dal precedente art. 8.

Art. 12– Risoluzione

Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- a) frode grave e negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa;
- b) cessione della ditta, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) subappalto, nei casi di divieto posti dal presente capitolato;
- d) ritardi nella consegna del trattore superiori a 60 (sessanta) giorni;
- e) rifiuto del trattore per due volte nel corso dei collaudi.

Art. 13 – Pagamento

Il corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria per la fornitura eseguita, dedotto l'ammontare delle penali, saranno pagati, a mezzo bonifico bancario, al completamento del collaudo della fornitura, a seguito della presentazione di regolare fattura. L'Azienda procederà al pagamento della fornitura senza spese, entro 90 giorni dal collaudo con esito positivo della stessa, presso lo sportello della Banca cassiere di Veneto Agricoltura, o, a richiesta e con oneri a carico del Fornitore, a mezzo di accredito sul conto corrente dallo stesso indicato. La fattura, completa di cod. CIG n., sarà intestata a: Veneto Agricoltura, Azienda Pilota Dimostrativa "Diana" – Via Altinia 14 – 31021 Mogliano V. to (TV).

L'appaltatore dichiara espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese) deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui **conti correnti dedicati** e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui *sopra*, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Detti codici potranno essere

inseriti nello spazio riservato alla causale.

L'appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell'appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante **gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati** entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La stazione appaltante verifica che **nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti** della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – Divieto di cessione di contratto e subappalto.

La ditta aggiudicataria non potrà subappaltare o cedere nemmeno in parte la fornitura alla stessa aggiudicata, senza il consenso scritto di Veneto Agricoltura.

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 15 - Spese

a) Qualsiasi spesa inerente la fornitura o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario.

b) Per quanto riguarda l'Iva, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 16 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Padova con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 17 – Trattamento dati.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati da Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Veneto Agricoltura. Le ditte interessate hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

Art. 18 – Rinvio.

Per quanto non disposto dal presente capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche forniture.

- o - o - o - 0 - o - o - o -